

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)

Modifica del 30 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 2 ottobre 2000¹ che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 e 4

¹ Gli averi appartenenti alle persone fisiche e giuridiche menzionate nell'allegato 2 o controllati da queste ultime sono bloccati.

⁴ Prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati possono essere eccezionalmente autorizzati se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore. Il Seco si pronuncia su queste eccezioni dopo aver consultato la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri e l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 5 lett. b

Nella presente ordinanza si intendono per:

- b. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

II

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

¹ RS 946.203

III

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2001.

30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:
 Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3155

Allegato 2²
(art. 3 cpv. 1 e 2 nonché art. 4)

**Persone fisiche e giuridiche contro le quali sono dirette
le sanzioni finanziarie**

² Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L'estratto è ottenibile presso il Seco, settore Politica di controllo delle esportazioni e sanzioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L'allegato può essere consultato anche su Internet: <http://www.seco-admin.ch>. Fa fede soltanto la versione stampata.